

STATUTO SOCIALE **abibò – Società Cooperativa Sociale ONLUS**

TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

Con riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali” è costituita la società cooperativa

abibò – Società Cooperativa Sociale ONLUS

La Cooperativa ha sede nel comune di Quistello (MN).

Il Consiglio d’Amministrazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, uffici, etc., anche altrove.

ART. 2 – DURATA

La Cooperativa ha durata sino al 31 Dicembre 2050, ma potrà essere ulteriormente prorogata, oppure sciolta anzitempo con deliberazione dell’Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II: DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ART. 3 – NORMATIVA GENERALE

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del Codice Civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del Codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

ART. 4 – NORMATIVA SPECIALE

Alla Cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni previste dalla Legge 381 del 2/11/1991, riguardanti la disciplina in materia di cooperative sociali.

ART. 5 – REGIME MUTUALISTICO

La Cooperativa, nell’ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell’articolo 2512 e seguenti del Codice Civile e pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) vi è l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

TITOLO III: SCOPO, OGGETTO, ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 6 – SCOPO SOCIALE

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed agisce in funzione ad essi.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Può aderire ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

La Cooperativa collabora, ove possibile, con altre associazioni di volontariato operanti nel territorio.

ART. 7 – OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e della comunità locale, si prefigge di rispondere ai bisogni del mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, ponendo attenzione alle problematiche dell'emarginazione, promovendo il rispetto totale della personalità del minore in tutti i suoi ambiti di vita, attraverso la concreta realizzazione di valide esperienze di accoglienza ed educazione che contribuiscano allo sviluppo della sua personalità, valorizzandone le potenzialità e sostenendolo in un percorso di integrazione e socializzazione.

La Cooperativa si prefigge anche di ideare e strutturare servizi per donne, genitori e famiglie in difficoltà.

I servizi della Cooperativa avranno come scopo prioritario quello di impedire l'istituzionalizzarsi di meccanismi di esclusione e sofferenza.

L'attività della Cooperativa potrà integrarsi con i piani d'intervento previsti dagli Enti Locali e con i piani socio-sanitari attuati dalle Regioni e dalle Aziende sanitarie.

Per tali fini la Cooperativa si propone di:

1) realizzare e gestire in proprio o per conto terzi:

- Strutture residenziali di accoglienza e socializzazione alternative all'istituzionalizzazione;
- strutture di prima accoglienza;
- centri diurni;
- centri di consulenza finalizzati all'assistenza psicologica, legale e sociale dei minori, delle donne e delle famiglie in difficoltà;
- centri polifunzionali;
- servizi per l'infanzia e istituti scolastici di ogni ordine e grado, in special modo scuole per l'infanzia, asili nido, doposcuola ed extrascuola;

2) svolgere:

- attività di educazione ed azione rieducativa;
- servizi domiciliari e scolastici di assistenza, sostegno e riabilitazione per minori, ed in generale, per soggetti svantaggiati e/o appartenenti alle fasce deboli;
- attività di laboratorio, di doposcuola ed extrascuola, ricreative e ludiche nelle proprie strutture ed all'aperto, gite, soggiorni estivi ed invernali, itinerari culturali ed attività sportive;

STATUTO SOCIALE
abibò - Società Cooperativa Sociale ONLUS

- soggiorni residenziali in Italia ed all'estero per minori e giovani di diverse nazioni, allo scopo di promuovere interscambi culturali;
- attività di produzione e commercializzazione finalizzate all'inclusione o all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

3) promuovere:

- esperienze di formazione professionale e di orientamento, nell'ambito e nel rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia, attraverso progetti finalizzati all'attuazione degli scopi sociali,
- la qualificazione, l'aggiornamento e la riqualificazione dei soci, dei dipendenti, degli utenti dei servizi e degli operatori pubblici, privati e del volontariato;
- attività di sensibilizzazione del territorio e delle istituzioni, tese a creare maggiore consapevolezza, sensibilità, attenzione e disponibilità nei confronti dei minori e dei soggetti deboli, svantaggiati e disagiati, attraverso convegni, incontri, seminari di studio, dibattiti, mostre e manifestazioni culturali;
- attività di programmazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione finalizzati al primo inserimento, alla riqualificazione, alla specializzazione e all'aggiornamento o al perfezionamento lavorativo;
- ricerche, studi, dibattiti, convegni, seminari, pubblicazioni, conferenze, mostre sulle metodologie e tecniche educative, su quelle didattiche e sulle problematiche formative;

4) contribuire:

- alla diffusione sul territorio della cultura dell'accoglienza e dell'affido, ponendosi come mediatore tra famiglia d'origine e famiglia affidataria o adottiva, promuovendo l'analisi delle problematiche e l'aggiornamento culturale sull'affidamento, attraverso tutte le attività adatte allo scopo;
- alla ricerca ed alla divulgazione con qualsiasi strumento delle informazioni relative alle varie e diverse problematiche sui minori e sui soggetti in difficoltà.

La Cooperativa può partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione o l'erogazione dei servizi stessi.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge.

Inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Potrà infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile, previa delibera da parte dell'Assemblea dei soci.

La Cooperativa può richiedere l'impiego di persone che svolgano Servizio Civile Nazionale.

La Cooperativa può ricevere prestiti dei soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

ART. 8 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori troveranno fonte normativa nel regolamento di cui all'art. 6 della Legge 3/4/2001 n. 142.

TITOLO IV: SOCI

ART. 9 – REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci i soggetti persone fisiche e giuridiche, che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali: società, enti e cittadini italiani e stranieri maggiorenni.

Possono essere soci della Cooperativa:

- a) i soci lavoratori (prestatori d'opera a fronte di un compenso);
- b) i soci fruitori (fruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Società);
- c) i soci giuridici, secondo il disposto dell'articolo 11 della Legge 381 del 2/11/1991: persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti è previsto il finanziamento e lo sviluppo della attività di cui all'articolo 7 del presente Statuto Sociale;
- d) i soci volontari (ossia soci che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per motivi solidaristici).

Ogni socio è iscritto ad un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza ad una delle categorie su indicate.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e/o lungo termine.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

E', inoltre fatto divieto ai soci, di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

ART. 10 – CATEGORIE SPECIALI DI SOCI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore ad 1 (uno) anno.

Il socio appartenente a tale categoria speciale ha diritto di voto solo alle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

STATUTO SOCIALE
abibò - Società Cooperativa Sociale ONLUS

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci inseriti in tale categoria non possono esser eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente Statuto Sociale, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle di cui all'articolo 15 del presente Statuto Sociale, anche:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) la carenza di partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla categoria speciale deve presentare, 3 (tre) mesi prima della scadenza del predetto periodo di appartenenza alla categoria speciale, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al socio e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

ART. 11 – DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, Codice Fiscale;
- indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- l'ammontare delle quote di capitale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice Civile, se trattasi di società, associazioni od enti, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere le ulteriori seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda.
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro il termine di decadenza dei 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del

diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 12 – OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati a versare almeno 1 (una) quota del valore di Euro 50,00 (Euro cinquanta virgola zero zero), con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo.

I soci si obbligano ad osservare la disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 13 – RECESSO

Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata da parte del socio alla Società a mezzo raccomandata a/r.

L'organo amministrativo deve esaminare la domanda entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge o del presente Statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 14 – ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere, con propria deliberazione, all'esclusione del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente Statuto Sociale, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto Sociale, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- f) che non partecipi alle ultime 2 assemblee convocate dal C. di A. della Cooperativa senza aver fornito delega alcuna o aver contattato il C. di A. per chiarimenti in merito alla mancata partecipazione ai momenti Assembleari;
- g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

ART. 15 – PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO E/O ESCLUSIONE

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'eventuale rapporto di lavoro instaurato e dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

ART. 16 – DIRITTI IN CASO DI RECESSO E/O ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545- quinquies del Codice Civile.

Il rimborso del capitale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatta entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di 5 (cinque) anni.

ART. 17 – MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all'articolo precedente.

Gli eredi o legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347 commi 2 e 3 del Codice Civile.

I possessori provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare nella partecipazione del socio defunto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 10. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

Si applica l'articolo 2534 del Codice Civile.

TITOLO V: STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18 – STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111 – octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

STATUTO SOCIALE
abibò - Società Cooperativa Sociale ONLUS

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto Sociale.

TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE

ART. 19 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote da €. 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna o, se superiori, di un valore multiplo di tale importo;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente Statuto Sociale e delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

TITOLO VII: BILANCIO

ART. 20 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni sanciti dall'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile.

Gli amministratori documentano in Nota Integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

Il bilancio è accompagnato dalla Relazione sulla Gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della Società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 C.C., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di Relazione sulla Gestione.

Il bilancio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 21 – RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri e le direttive stabilite dall'apposito regolamento.

I ristori possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera Assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristori già previsto dagli amministratori.

ART. 22 – DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili annuali destinando:

- a) una quota di non meno del 30% a riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e nelle modalità previste dalla legge;
- c) un eventuale quota, destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- e) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare di accantonare a "Riserve Indivisibili", alle condizioni di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904, tutti i residui attivi di bilancio, anche senza dedurre il 30% a riserva legale, fatta salva la destinazione del 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 23 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con raccomandata a/r.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la Cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

TITOLO VIII: GLI ORGANI SOCIALI

ART. 24 – SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci se nominato;

SEZIONE I – ASSEMBLEA

ART. 25 – CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede legale o altra sede se reputata più idonea e favorevole alla partecipazione dei soci, purché nell'ambito del territorio nazionale, mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata a/r o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, se esistente; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, ricorrendone i presupposti e le condizioni, entro il maggior termine di cui all'art. 2364 C.C..

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto Sociale;
 - le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,
- la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

ART. 26 – DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e i compensi loro dovuti;
3. la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del revisore contabile solo ed esclusivamente se ricorrono i termini di legge previsti per l'obbligatorietà di tale istituto;
4. la modificazione dello Statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. l'emanazione di regolamenti interni e di altri oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
8. l'impartire, se richieste, direttive di gestione agli amministratori;

9. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione Assembleare con le modalità previste dall'articolo 2479 – bis C.C.

ART. 27 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, salvo che per le deliberazioni riguardanti le materie di cui ai punti 4 e 6 dell'art. 26 nonché lo scioglimento e la liquidazione della Società, per la cui approvazione è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza di tutti gli aventi diritto al voto.

ART. 28 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 (due) deleghe.

Agli amministratori non possono essere conferite deleghe.

ART. 29 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 30 - AMMINISTRATORI

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 7 membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, che comunque non può essere superiore a tre anni.

Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

STATUTO SOCIALE
abibò - Società Cooperativa Sociale ONLUS

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un vice-presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 31 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo, che può essere diverso dalla sede sociale purché in Italia, e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui si afferisce il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario; tale verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5 C.C., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 32 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza della Cooperativa, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vice-presidente in caso di impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al vice-presidente o ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 33 - COLLEGIO SINDACALE

Solo nel caso si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del Codice Civile, la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina il Presidente del collegio stesso.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese – possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VIII - SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 34 - SCIoglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

STATUTO SOCIALE
abibò - Società Cooperativa Sociale ONLUS

La Società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 35 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 36 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la Società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Collegio Notarile di Mantova.

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del Presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo stabilito dal suo Presidente.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà irrituale e gli arbitri decideranno secondo equità determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti. .

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera Assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il recesso.

ART. 37 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Esente da bollo ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n.° 460/97